

***REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI COMBUSTIONE E  
DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A  
CURA DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO***

*(ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 10 DEL 09 GENNAIO 1991 E DEL  
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON IL DPR 412 DEL 26 AGOSTO 1993 E S.M.I E DEL  
D.LGS. N. 192 DEL 19 AGOSTO 2005 E S.M.I)*

*Assessorato all'Ambiente*

---

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli  
impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

---

## INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - definizioni	3
Art. 3 - Individuazione del Servizio responsabile	4
Art. 4 - Impianti soggetti al controllo	5
Art. 5 - Responsabile dell'impianto termico	5
Art. 6 - Obblighi del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico	6
Art. 7 - Controllo tecnico periodico e manutenzione	8
Art. 8 - Documentazioni a corredo dell'impianto termico	9
Art. 9 - Rendimento minimo dei generatori di calore	10
Art. 10 - Impianti disattivati	11
Art. 11 - Obblighi degli installatori/manutentori degli impianti termici	11
Art. 12 - Obblighi dei Terzi responsabili degli impianti termici	12
Art. 13 - Controlli e verifiche	12
Art. 14 - Modalità di presentazione delle dichiarazioni e tariffe connesse	14
Art. 15 - Verifiche degli impianti e tariffe connesse	15
Art. 16 - Impianti risultanti non conformi	17
Art. 17 - Condizioni di immediati pericolo	17
Art. 18 - Requisiti tecnico professionali dei verificatori e degli Organismi	17
Art. 19 - Modifiche al procedimento istruttorio	18
Art. 20 - Modifiche alla documentazione	18
Art. 21 - Sanzioni	18
Art. 22 - Norme di rinvio	19

### Assessorato all'Ambiente

---

#### Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano

TIPO DI DOCUMENTO: *Regolamento*

VER.: n° 1.0 del 18.06.2007

APPROVATO CON: *Del. G.P. n. 70 del 18.06.2007*

AREA: *Tecnica*

DIRIGENTE: *Ing. Pierandrea BANDINU*

SETTORE: *Energia*

SEDE: *Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)*

SERVIZIO: *Energia*

REFERENTE: *Cristian TOLA*

TEL.: *070 9356400*

FAX: *070 9370383*

C.F.: *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL: *energia@provincia.mediocampidano.it*

## TITOLO I - INDICE SISTEMATICO

### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'effettuazione dei controlli di competenza provinciale necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai sensi delle seguenti normative:
  1. Legge 09 gennaio 1991 n°10;
  2. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n°412 e s.m.i.;
  3. Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.;

### ART. 2 - DEFINIZIONI

- a. **“edificio”** è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturare per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
- b. **“impianto termico”** è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
- c. **“proprietario dell'impianto termico”** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.
- d. **“terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione”** dell'impianto termico è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure

*Assessorato all'Ambiente*

---

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

- e. **“conduzione”** è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.
- f. **“ispezioni su edifici ed impianti”** sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- g. **“manutenzione ordinaria”** dell’impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente.
- h. **“manutenzione straordinaria”** dell’impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico.
- i. **“potenza termica del focolare”** di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW.
- j. **“potenza termica convenzionale”** di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW.
- k. **“potenza termica utile”** di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata nell’involucro del generatore con l’ambiente e della potenza termica persa al camino; l’unità di misura utilizzata è il kW;
- l. **“rendimento di combustione”** o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
- m. **“rendimento termico utile”** di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

### **ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO RESPONSABILE**

1. La Provincia del Medio Campidano individua con apposito provvedimento il Servizio Responsabile dell’attuazione del presente regolamento. Attualmente il Servizio Energia, collocato all’interno del Settore Ambiente della Provincia del Medio Campidano , viene individuato, ai sensi dell’Art.4 della Legge n°241 del 07 agosto

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

1990, come Servizio Responsabile che procederà all'istruttoria degli adempimenti disciplinati dal presente Regolamento.

#### **ART. 4 - IMPIANTI SOGGETTI AL CONTROLLO**

1. Sono soggetti al controllo dello stato di esercizio e manutenzione e del rendimento di combustione tutti gli impianti termici (centralizzati ed autonomi) , come definito dall'Art.2, lettera "b" del presente regolamento, ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia del Medio Campidano.

#### **ART. 5 - RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO**

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i, per soggetto responsabile dell'impianto termico deve intendersi:
  - a. Per impianti di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35$  kW
    - il proprietario dell'immobile ovvero l'occupante a qualunque titolo dell'immobile stesso;
    - il terzo responsabile come definito dall'Art.2, lettera "d" del presente regolamento;Al terzo responsabile per gli impianti termici potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35$  kW non è delegabile la responsabilità per quanto riguarda:
    - il periodo annuale di esercizio;
    - la durata giornaliera di attivazione;
    - il livello della temperatura;che resta in capo al proprietario o occupante dell'immobile.
  - b. Per impianti di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 35$  kW.
    - il proprietario dell'immobile o l'occupante a qualunque titolo dell'immobile;
    - il terzo responsabile come definito dall'Art.2, lettera "d" del presente regolamento;
    - l'amministratore del condominio qualora non sia stato nominato un terzo responsabile.
2. Il Terzo responsabile, come definito dall'Art.2, lettera "d" del presente regolamento, deve avere i seguenti requisiti:
  - 1) Per impianti di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 350$  kW
    - Essere una Ditta regolarmente iscritta alla camera di commercio (C.C.I.A.) per le attività di installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti termici;
  - 2) Per impianti di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 350$  kW
    - Essere una Ditta regolarmente iscritta alla camera di commercio (C.C.I.A.) per le attività di installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti termici, nonché essere iscritto all'albo nazionale costruttori o analoghi albi ovvero possedere la certificazione di qualità per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000 come disposto dall'Art.11 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n°412 e s.m.i.;

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

## **ART. 6 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO**

1. Gli obblighi, in capo al Responsabile, in tutti gli edifici sono individuati all'Art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n°412 e s.m.i., e dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i, e sono riepilogati nella tabella seguente:

*Assessorato all'Ambiente*

---

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

POTENZA NOMINALE	LIBRETTO - TABELLA DA ESPORRE	VERIFICHE PERIODICHE (da riportare nel libretto e corredate di rapporto UNI 10389 e UNI CEI 70011)	OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE (secondo i contenuti minimi dell.F/G al DLgs 192)	RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE (da rilasciare ed allegare al libretto)	RESPONSABILE ESERCIZIO	RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE	INCARICATO DELLA MANUTENZIONE	REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (eventuale)	TRASMISSIONE RAPPORTO ALL'ENTE COMPETENTE (secondo gli allegati .F/G al DLgs 192)
$P_f < 35 \text{ kW}$	Libretto di impianto (All. G DPR 412)	Ogni 4 anni (All. L, c.3 DLgs 192)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti a combustibile liquido o solido: <b>1 volta anno</b></li> <li>- impianti con generatore con età di installazione maggiore di 8 anni ed impianti con generatore ad acqua calda a focolare aperto installato all'interno di locali abitati: <b>ogni 2 anni</b></li> <li>- impianti che non ricadono nei due casi precedenti: <b>ogni 4 anni</b> (All. L, c.1.DLgs 192)</li> </ul>	Conforme all'allegato G (All. L, c.2.DLgs 192)	Occupante	Occupante	Manutentore	Requisiti L46/90 (L46 A1c1-c,e) Requisiti DPR412/93 (A1c1-o)	<b>Ogni 4 anni</b> Conforme all'allegato G (All. L, c.2.DLgs 192)
					Occupante	Manutentore Terzoresponsabile	Manutentore Terzoresponsabile		
$35 \leq P_f < 350 \text{ kW}$	Libretto di centrale (All-F DPR412) Tabella (A9 c.8 DPR 412)	- 1 volta all'anno; (All L, c.3 DLgs 192)	1 volta all'anno (All L, c.1.DLgs 192)	Conforme all'allegato F (All L, c.2 DLgs 192)	Proprietario / Amministratore	Proprietario / Amministratore	Manutentore	Requisiti L46/90 (L46 A1c1-c,e) Requisiti DPR412/93 (A1c1-o)	<b>Ogni 2 anni</b> Conforme all'allegato F (All. L, c.2.DLgs 192)
					Terzoresponsabile	Terzoresponsabile	Terzoresponsabile		
$P_f \geq 350 \text{ kW}$	Libretto di centrale (All-F DPR412) Tabella (A9 c.8 DPR 412)	2 volte all'anno (All L, c.1 dLgs 192)	1 volta all'anno (All L, c.1.DLgs 192)	Conforme all'allegato F (All L, c.2 DLgs 192)	Proprietario / Amministratore	Proprietario / Amministratore	Manutentore	Requisiti L46/90 (L46 A1c1-c,e) Requisiti DPR412/93 (A1c1-o) certificazione ISO 9000 (A11 c.3)	
					Terzoresponsabile	Terzoresponsabile	Terzoresponsabile		

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

2. Durante l'esercizio degli impianti il responsabile dell'impianto deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Il responsabile dell'impianto è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

## **ART. 7 - CONTROLLO TECNICO PERIODICO E MANUTENZIONE**

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato "F" per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato "G" per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i., devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
  - 1) **ogni anno**, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a **Pf ≥ 35 kW** ;
  - 2) **ogni due anni** per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a **Pf < 35 kW** dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
  - 3) **ogni quattro anni** per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a **Pf < 35 kW**;

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*



- 4) **due volte l'anno** nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a  $P_{ftot} \geq 350 \text{ kW}$  , è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.
3. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.
4. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7, comma 2, Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i..
5. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 35 \text{ kW}$  , il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente conforme al modello di cui all'allegato "F" di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.
6. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35 \text{ kW}$  , il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente conforme al modello di cui all'allegato "G" di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.

## **ART. 8 - DOCUMENTAZIONI A CORREDO DELL'IMPIANTO TERMICO**

1. Gli impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35 \text{ kW}$  , dovranno essere corredati dai seguenti documenti:
  - 1) *Libretto di impianto* conforme all'allegato "I" del Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 al quale deve essere, nel caso in cui l'impianto sia più vecchio dell'entrata in vigore del Decreto sopraccitato, allegato il vecchio libretto;
  - 2) *Dichiarazione di conformità dell'impianto*, rilasciato dall'impresa installatrice dell'impianto secondo le modalità riportate dall'Art.9 della Legge 5 marzo 1990 n°46;
  - 3) *Libretto d'uso e manutenzione dell'impianto*;
2. Gli impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare compresa fra  $35 \leq P_f < 116 \text{ kW}$  , dovranno essere corredati dai seguenti documenti:
  - 1) *Libretto di centrale* conforme all'allegato "II" del Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 al quale deve essere, nel caso in cui l'impianto sia più vecchio dell'entrata in vigore del Decreto sopraccitato, allegato il vecchio libretto;
  - 2) *Dichiarazione di conformità dell'impianto*, rilasciato dall'impresa installatrice dell'impianto secondo le modalità riportate dall'Art.9 della Legge 5 marzo 1990 n°4X6;
  - 3) *Libretto immatricolare I.S.P.E.S.L.*, secondo quanto disposto dall'Art.22 del Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975;

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

- 4) *Libretto d'uso e manutenzione del bruciatore;*
- 5) *Libretto d'uso e manutenzione della caldaia;*
3. Gli impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 116 \text{ kW}$  , dovranno essere corredati dai seguenti documenti:
  - 1) *Libretto di centrale* conforme all'allegato "II" del Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 al quale deve essere, nel caso in cui l'impianto sia più vecchio dell'entrata in vigore del Decreto sopraccitato, allegato il vecchio libretto;
  - 2) *Dichiarazione di conformità dell'impianto*, rilasciato dall'impresa installatrice dell'impianto secondo le modalità riportate dall'Art.9 della Legge 5 marzo 1990 n°46;
  - 3) *Libretto immatricolare I.S.P.E.S.L.*, secondo quanto disposto dall'Art.22 del Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975;
  - 4) *Libretto d'uso e manutenzione del bruciatore;*
  - 5) *Libretto d'uso e manutenzione della caldaia;*
  - 6) *Certificato di prevenzione incendi*, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982;

## **ART. 9 - RENDIMENTO MINIMO DEI GENERATORI DI CALORE**

1. Ai sensi dell'Allegato "H" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i., Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di seguito:
  - 1) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di due punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412, s.m.i. per caldaie standard della medesima potenza;
  - 2) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre 1997, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412, s.m.i. per caldaie standard della medesima potenza;
  - 3) per i generatori di calore installati a partire dal 1 gennaio 1998, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412, s.m.i. per caldaie della medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione;
  - 4) per i generatori di calore installati a partire dall'8 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula:  $90 + 2 \log P_n$ , dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di  $P_n$  maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

2. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro **300 giorni solari** a partire dalla data della verifica del controllo.
3. Qualora il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte della Provincia, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte della Provincia medesima
4. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati ai punti 1), 2), 3), 4) del presente articolo, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412, s.m.i..

#### **ART. 10 - IMPIANTI DISATTIVATI**

1. Sono considerati disattivati e, pertanto, non soggetti agli obblighi previsti dalla L.n.10/91 e dal D.P.R. n.412/93 s.m.i. D.Lgs n°192/2005 e s.m.i. i seguenti impianti:
  - 1) impianti privi di parti essenziali (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;
  - 2) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile della manutenzione dell'impianto. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto (sigilli etc.).
2. Il responsabile dell'impianto di cui all'Art.4 del presente Regolamento, indipendentemente dalla potenzialità dello stesso, deve inviare alla Provincia, entro **30 gg.** dalla data di disattivazione, la comunicazione secondo il modello di cui all'Allegato "X" del presente Regolamento, annotando, contestualmente, la data di disattivazione sul libretto d'impianto o di centrale. .

#### **ART. 11 - OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI/MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI TERMICI**

1. Ai sensi dell'Art.11. comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412, s.m.i. , per la nuova l'installazione di impianti termici di qualsiasi potenza nominale del focolare, è fatto obbligo all'installatore, che deve possedere i requisiti di cui all'Art.1 comma 1 della Legge 5 marzo 1990 n°46, di trasmettere per via informatica alla Provincia, entro e non oltre **15 gg** dalla prima accensione dell'impianto, i seguenti documenti identificativi dell'impianto:
  - 1) impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a **P<sub>f</sub> < 35 kW**
    - *Rapporto di controllo tecnico* conforme all'Allegato "G" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.;

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

- 2) impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 35$  kW
  - *Rapporto di controllo tecnico* conforme all'Allegato "F" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.;
2. Ai sensi dell'Allegato "L". commi 14), 15) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i. , è fatto obbligo ai manutentori, degli impianti termici, di trasmettere per via informatica alla Provincia, entro e non oltre **15 ottobre di ogni anno solare**, i seguenti documenti identificativi dell'impianto:
  - 1) impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35$  kW
    - *Rapporto di controllo tecnico* conforme all'Allegato "G" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.;
  - 2) impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 35$  kW
    - *Rapporto di controllo tecnico* conforme all'Allegato "F" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.;
3. Almeno con le seguenti scadenze temporali:
  - a) ogni **due anni** nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a  $P_f \geq 35$  kW ;
  - b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di  $P_f < 35$  kW

## **ART. 12 - OBBLIGHI DEI TERZI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI TERMICI**

1. Ai sensi dell'Art.11. comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412, s.m.i. , il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione comunica, per via informatica, entro **60 gg** la propria nomina alla Provincia.
2. Alla Provincia il terzo responsabile comunica inoltre immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

## **ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE**

1. Ai sensi dell'Allegato "L" punto 12 al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i., la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze territoriali in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici . I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.
2. La Provincia provvede all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attiva presso gli utenti finali

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

3. Ai sensi dell'Art.9 comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i. che cita "Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati", la Provincia, esplica l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini con le seguenti modalità:
    - 1) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
    - 2) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW, con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;
    - 3) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.
  4. I controlli saranno effettuati preferibilmente durante il periodo di accensione degli impianti termici, previo preavviso scritto al responsabile dell'impianto almeno quindici giorni prima della data fissata per il controllo.
  5. La Provincia o l'organismo incaricato potrà, in alternativa al preavviso scritto, concordare col responsabile dell'impianto la data di effettuazione del controllo.
- Nel caso in cui il controllo non possa avere luogo nella data prevista o concordata per motivi imputabili al responsabile dell'impianto, fermo restando l'obbligo del controllo e la tariffa relativa secondo quanto stabilito nei punti seguenti, a quest'ultimo sarà addebitata, a titolo di rimborso spese, una maggiore somma pari al 50% della tariffa in vigore.

#### *Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

6. Non si procede all'addebito di cui al punto precedente nel caso in cui il responsabile dell'impianto comunichi alla Provincia o all'organismo incaricato dalla Provincia mediante raccomandata, telegramma o fax pervenuti almeno sette giorni, salvo cause di forza maggiore previste dalla legge, prima della data fissata per il controllo, l'ineffettualità del controllo e proponendo una nuova data per l'effettuazione del controllo. L'opportunità del rinvio del controllo è concessa per una sola volta.
7. La verifica sarà effettuata, nel limite del possibile, nella data proposta dal responsabile dell'impianto senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Nel caso non fosse possibile effettuare la verifica nella data proposta, si provvederà a comunicare al responsabile dell'impianto la nuova data fissata.
8. Qualora anche questo secondo sopralluogo non si potesse fare per le stesse motivazioni, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'importo sopra specificato, si provvederà a comunicare il fatto al competente Servizio Responsabile per i provvedimenti del caso.
9. Con riferimento ai casi di "Rifiuto di Accesso" si provvederà a comunicare al competente Servizio Responsabile il nominativo degli utenti che hanno vietato ai verificatori l'ingresso ai luoghi dove è installato l'impianto. Il Servizio Responsabile assumerà il ruolo di parte diligente provvedendo a comunicare la data del nuovo controllo al responsabile dell'impianto o al titolare dell'appartamento, se diverso dal primo, che nel contempo, sarà posto al corrente della responsabilità penale per il reato di cui all'Art. 340 Codice Penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) e della eventuale sospensione della fornitura del combustibile da parte dell'impresa di distribuzione su richiesta della Provincia del Medio Campidano, cui va incontro in caso di reiterato rifiuto.

#### **ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E TARIFFE CONNESSE**

1. Il Servizio Responsabile predispone il provvedimento di avviso alla popolazione per la presentazione alla Provincia del Medio Campidano e/o all'organismo incaricato dalla Provincia della dichiarazione di cui nell'Art. 11 del presente regolamento.
2. Saranno considerate dichiarazioni valide, tutte quelle, pervenute con le modalità riportate dall'Art.11 del presente regolamento, a cui siano riportati gli estremi del *Bollino* che verrà apposto sul rapporto di controllo tecnico così prescritto:
  - 1) impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35 \text{ kW}$ 
    - *Rapporto di controllo tecnico* conforme all'Allegato "G" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.;
  - 2) impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 35 \text{ kW}$ 
    - *Rapporto di controllo tecnico* conforme all'Allegato "F" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.;
3. L'importo del bollino si dovrà corrispondere al manutentore che provvederà ad applicare un bollino su ogni copia della modulistica;

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*



4. I manutentori potranno acquistare i bollini presso gli Uffici preposti della Provincia del Medio Campidano con le modalità che saranno divulgate dall'Ufficio preposto.
5. Gli importi, dei bollini, previsti per tipologia di impianto sono stati definiti con Delibera della G.P. n°xxx del \_\_\_\_\_ e sono di seguito riportati:

Impianti di potenza nominale del focolare inferiore a $P_f < 35 \text{ kW}$	€ 10,00
Impianti di potenza nominale del focolare compresa fra $35 \leq P_f < 115 \text{ kW}$	€ 20,00
Impianti di potenza nominale del focolare compresa fra $116 \leq P_f < 350 \text{ kW}$	€ 30,00
Impianti di potenza nominale del focolare superiore a $P_f \geq 350 \text{ kW}$	€ 50,00

## ART. 15 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI E TARIFFE CONNESSE

1. Il verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà così come previsto nell'Allegato "L" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i. punto 12, "l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione" e "l'effettivo stato di esercizio e manutenzione dell'impianto termico" dove per esercizio e manutenzione degli impianti termici si intende quanto riportato nella definizione di cui all'art. 1 lettera n) che indica testualmente "il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale".
2. Tutto quanto sopra, al fine di assicurare che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti, dai soggetti responsabili in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili e per garantire nel tempo la funzionalità e l'efficienza entro i limiti prescritti.
3. Chi svolge, quindi la funzione di verifica, sia in qualità di tecnico dell'Ente locale che in qualità di tecnico dell'organismo esterno incaricato dall'Ente locale, deve eseguire almeno le seguenti azioni:
4. Le verifiche di cui all'Art.13 del presente regolamento verranno effettuate secondo le seguenti modalità:
  - 1) preavviso della visita di controllo con raccomandata r.r. indicante il giorno e l'ora presunta della visita di controllo e nominativo dell'incaricato della verifica, con allegato modulo di c/c postale per il pagamento della tariffa stabilita dalla Provincia del Medio Campidano quale rimborso spese;
  - 2) verifica che il responsabile dell'impianto, di cui all'Art.5 del presente regolamento, o un suo delegato e il manutentore dell'impianto stesso siano presenti. All'uopo il manutentore dovrà essere presente con adeguata attrezzatura per le operazioni che si dovessero rendere necessarie;
  - 3) compilazione del rapporto di prova, conforme allegato "Y" al presente regolamento e verifica dell'avvenuto pagamento della somma di cui al punto precedente, somma non dovuta qualora l'utente avesse provveduto all'acquisto del bollino di cui all'Art. 14 del presente regolamento;
  - 4) verifica che il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le norme vigenti e, in caso di eventuali operazioni di manutenzione

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

straordinaria, che sia stata rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi della Legge n°46/1990 compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme UNI e CEI applicabili;

- 5) controllo della documentazione di cui all'Art.8 del presente regolamento;
  - 6) verifica, conformemente a quanto disposto dalla norme UNI in vigore e dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i., dei seguenti parametri:
    - tipo di combustibile;
    - determinazione della potenza termica del focolare del generatore di calore (v. DPR 412/1993 e circolare esplicativa M.I.C.A. n. 823351 dell'11.6.1996);
    - temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
    - temperatura aria comburente;
    - percentuale di anidride carbonica nei fumi all'uscita del generatore;
    - numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;
    - percentuale di CO espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore (il valore rilevato va riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria );
    - percentuale di O<sub>2</sub> nei fumi all'uscita del generatore;
    - perdita di calore sensibile nei fumi;
    - rendimento di combustione del generatore.
  - 7) Si accerterà inoltre, durante la visita di controllo, nei casi previsti dalla legge, la presenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.
  - 8) i risultati delle verifiche verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale e verranno apposti in calce firma dall'incaricato della verifica;
  - 9) Ove comunque nel corso della verifica si rilevasse la mancanza degli elementi di cui al punto 1), il verificatore proseguirà nella verifica, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno, procedendo peraltro a redigere il rapporto di prova, ed successivamente la Provincia del Medio Campidano provvederà a informare l'Autorità competente per i provvedimenti del caso.
  - 10) Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione del rapporto di prova che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto, o suo delegato, in triplice copia, una delle quali verrà consegnata al responsabile stesso ovvero al suo delegato, che ne curerà la conservazione nel libretto di impianto o di centrale.
5. Gli importi, delle verifiche, previsti per tipologia di impianto sono stati definiti con Delibera della G.P. n°xxx del \_\_\_\_\_ e sono di seguito riportati:

Impianti di potenza nominale del focolare inferiore a <b>Pf &lt; 35 kW</b>	€ 90,00
Impianti di potenza nominale del focolare compresa fra <b>35 ≤ Pf &lt; 115 kW</b>	€ 150,00
Impianti di potenza nominale del focolare compresa fra <b>116 ≤ Pf &lt; 350 kW</b>	€ 200,00
Impianti di potenza nominale del focolare superiore a <b>Pf ≥ 350 kW</b>	€ 500,00

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*



## **ART. 16 - IMPIANTI RISULTANTI NON CONFORMI**

1. In caso di controllo con esito negativo sulla Relazione verranno riportati specificatamente tutti i parametri risultati non conformi.
2. Al responsabile dell'impianto risultato non in regola, verrà comunicato l'invito alla messa a norma dell'impianto (Allegato Z), entro un lasso di tempo commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed inversamente alla pericolosità dell'anomalia riscontrata. Ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà presentare all'ufficio competente della Provincia del Medio Campidano nei termini assegnati apposita idonea documentazione, redatta da tecnico abilitato (Ingegnere o Perito Industriale) e con assunzione di responsabilità, comprovante l'avvenuta messa a norma dello stesso.
3. Decorsi i termini sopraindicati e in assenza della comunicazione di cui sopra, il verificatore procederà ad una nuova ispezione, con tariffa a totale carico del responsabile dell'impianto, e all'eventuale contestazione delle violazioni amministrative di cui all'Art.15, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i. e nel contempo potrà richiedere all'Autorità competente la disattivazione dell'impianto. L'invio della documentazione comprovante la messa in regola degli impianti non precluderà comunque agli Uffici competenti di effettuare verifiche a campione.

## **ART. 17 - CONDIZIONI DI IMMEDIATI PERICOLO**

1. Qualora dall'esito della verifica sugli impianti termici si possa presumere una situazione di pericolo immediata, il responsabile tecnico dei verificatori degli impianti termici ai sensi di quanto prescritto nell'Allegato "L" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i., provvederà alle debite segnalazioni al responsabile dell'impianto e alle Autorità Competenti laddove si verificano le condizioni di legge, oltre che porre a conoscenza della predetta situazione di pericolo La Provincia del Medio Campidano.

## **ART. 18 - REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DEI VERIFICATORI E DEGLI ORGANISMI**

2. Il verificatore di impianti termici deve possedere almeno i requisiti previsti dalla Legge 46/1990 per il responsabile tecnico della Ditta di manutenzione; in particolare deve o:
  - essere in possesso di diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguita presso università statale o legalmente riconosciuta;
  - ovvero essere in possesso di diploma di scuola superiore conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2 comma 1 della predetta Legge presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, od in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa artigiana da parte del titolare, soci o dei familiari;

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

- ovvero essere in possesso di titolo o di attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci e dei familiari);
  - ovvero aver prestato attività lavorativa, alle dirette dipendenze di impresa del settore, nel ramo di attività relativa, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/1990;
  - ovvero essere in possesso di conoscenze specifiche nel settore termotecnico derivanti da precedenti prestazioni lavorative per un periodo non inferiore ad anni 1, con esperienza operativa nell'ambito del progetto L.S.U. per un periodo non inferiore a mesi sei nel settore impianti termici dell'ente - ovvero aver superato un corso di riqualificazione professionale della durata di almeno 300 ore del settore specifico, riconosciuto dall'ente;
  - ovvero essere in possesso di altro titolo che in altro Stato dell'Unione Europea consente di svolgere l'attività di verificatore.
3. In genere l'incarico di verificatore può venir riconosciuto dall'ente a tutti i soggetti in possesso dell'attestato dei corsi per Verificatori di Impianti Termici tenuti da soggetti legalmente riconosciuti quali l'ENEA.
  4. Qualora, la Provincia del Medio Campidano, optasse per l'affidamento dei controlli ad Organismi esterni ciò avverrà nel rispetto di quanto disposto nell'Allegato "L" al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i. punto 13, nonché a quanto disposto nell'Allegato "I" al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412, s.m.i..

#### **ART. 19 - MODIFICHE AL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

1. Il procedimento istruttorio, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà venire modificato o integrato mediante atto della Provincia del Medio Campidano ai sensi della vigente normativa.

#### **ART. 20 - MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE**

1. La documentazione di cui agli Allegati del presente Regolamento può essere modificata con determinazione del Dirigente l'unità di cui al presente Regolamento, in relazione ad esigenze che dovessero verificarsi a seguito dell'evoluzione normativa e tecnica.

#### **ART. 21 - SANZIONI**

1. Il sistema sanzionatorio previsto al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i è costituito dalle varie disposizioni mirate a disciplinare i casi di inadempimento degli obblighi da parte degli interessati destinatari.

*Assessorato all'Ambiente*

*Regolamento per l'esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia del Medio Campidano*

2. Le disposizioni implicanti l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sono in particolare contenute negli Art.15, punti 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9).
3. Ai fini ed agli effetti del presente Regolamento vanno considerate le disposizioni di cui all'Art. 15 punti 5 e 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i (obbligo di adottare durante l'esercizio degli impianti delle misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla vigente normativa in materia, obbligo di condurre gli impianti e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi secondo le prescrizioni della vigente normativa in tecnica UNI e CEI da parte del responsabile degli stessi).
4. La violazione, dell'Art. 15 punto 5, a tali disposizioni comporta l'applicazione ai soggetti responsabili della stessa di una sanzione pecuniaria, non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 3.000,00 .
5. La violazione, dell'Art. 15 punto 6, a tali disposizioni comporta l'applicazione ai soggetti responsabili della stessa di una sanzione pecuniaria, non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00 .
6. Trattandosi di sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, è ammesso il pagamento di una somma pari ad un terzo della misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, vale a dire €. 860,76 , da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione degli estremi della violazione.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni si osserva la procedura prevista dalla legge 24.11.1981 n. 689 e l'ammontare della sanzione irrogata deve essere versato al Concessionario delle imposte dirette territorialmente competente.

## **ART. 22 - NORME DI RINVIO**

8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà comunque riferimento alle disposizioni di cui alla seguenti normative:
  - 1) Legge 09 gennaio 1991 n°10;
  - 2) Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n°412 e s.m.i.;
  - 3) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.;